



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

IL PRORETTORE VICARIO

DECRETO n. 3578/2021 del 22.12.2021

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e, in particolare, l'art. 202 in base al quale *«Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica»;*
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche e, in particolare l'art. 36, ultimo comma, il quale, con riferimento alla progressione economica dei professori dispone che *«In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica o di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore di accesso a posizione superiore sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale, tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento»* e l'art. 38, ultimo comma, il quale, con riferimento alla progressione economica dei ricercatori dispone che *«Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento»;*
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n° 5471 del 04.07.1990;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art. 3, commi 57 e 58, i quali, rispettivamente, dispongono che *«Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione»* e che *«L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente»* e l'art. 5, comma1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, il quale dispone che *«L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo*



103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma»;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 9, comma 21, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *“I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis”*, 8, comma 1, in base al quale *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e, in particolare, l'art. 2, commi 2 e 3, in base al quale *«2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime è attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento è più elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi. 3. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14 della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto»* e l'art. 3, comma 5, secondo il quale *«Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica»;*



- il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1636/2012 del 23.05.2012 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. d), in base al quale tutti i membri della Comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e, in particolare, devono astenersi dalla partecipazione a processi deliberativi su persone come componente di organi dell'università che comportino conseguenze dirette o anche indirette nella sfera dei propri interessi privati;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi 458 e 459, in base al quale «458. *L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.* 459. *Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*»;
- il Parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 09.06.2014 con il quale sono state fornite indicazioni sulle modalità applicative dell'art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27.12.2013 n. 147;
- il Parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 30.07.2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale "*Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto*".
- il D.P.C.M. del 03.09.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta n. 6620/2019, pubblicata in data 02.10.2019 in materia di assegno personale riconosciuto agli impiegati civili dello Stato nei passaggi di carriera ai sensi dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;



- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la D.D. n.1435 del 28.03.2013 relativa all'attribuzione ai Direttori di Area, a decorrere dal 15.04.2013 della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393/20 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2021-2023;
- il D.R. n. 400/2020 del 29.01.2020 con il quale 1) sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato nel primo e secondo semestre dell'anno 2017 e nel primo semestre dell'anno 2018 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato per via telematica, tra il 10.09.2018 e il 01.10.2018, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; 2) ai professori e ricercatori di ruolo di cui agli allegati 1/PO, 1/PA e 1/RU del medesimo provvedimento è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; 3) ai professori e ricercatori di ruolo di cui all'allegato 2 del medesimo provvedimento non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;
- il D.R. n. 1709/2020 del 03.07.2020 con il quale è stata disposta la rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- il D.R. n. 1928/2020 del 27.07.2020 con il quale è stata disposta un'ulteriore rettifica degli allegati 1/PO, 1/PA, 1 RU e 2 del predetto D.R. n. 400/2020;
- il D.R. n. 2965/2020 del 25.11.2020 con il quale a) con esclusione della parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale da parte del Prof. Eugenio Gaudio, Rettore *pro-tempore* di questo Ateneo, sono stati approvati gli atti del Gruppo di lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica, tra il 07.07.2020 ed il 27.07.2020, la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; b) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del predetto decreto è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3,



comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo; c) ai professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del medesimo decreto non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo;

- la D.D. n. 102/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per l'anno 2021;
- il D.R. n. 1618/2021 del 15.06.2021 con il quale è stata indetta la 1^a sessione 2021 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2020;
 - b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica nelle precedenti sessioni la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020;
 - c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020 l'anzianità di servizio necessaria, hanno presentato tra il 07.07.2020 al 27.07.2020 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del previgente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e che erano ancora in servizio alla data del 27.07.2020.
- la nota rettorale prot. n. 0047245 del 15.06.2021 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 16.06.2021 al 06.07.2021 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica e la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale presentate in data 21.06.2021 dalla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (prov. RM) il 06.10.1962;
- la D.D. n. 3656/2021 del 14.10.2021 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- i verbali delle sedute del Gruppo di Lavoro del 20.10.2021, del 04.11.2021 e del 01.12.2021;
- il verbale della seduta del 06.12.2021, nella quale il Gruppo di Lavoro, al termine dei lavori, ha predisposto l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, l'elenco dei docenti che, all'esito della verifica, si è accertato non essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti per il riconoscimento della progressione economica e 3) l'elenco dei docenti la cui posizione



è al momento stralciata in attesa dell'esito delle verifiche riguardo al possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dello scatto;

- la D.D. n. 4017/2021 del 17.11.2021, con la quale la Direttrice Generale, Dott.ssa Simonetta RANALLI, a decorrere dal 08.11.2021, ha assunto l'incarico "ad interim" di direzione dell'Area Risorse Umane e conseguentemente, nell'ambito del budget assegnato alla predetta Area, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Area medesima;

CONSIDERATO:

- che il Gruppo di Lavoro ha accertato che la Prof.ssa Antonella Polimeni è in possesso di tutti i requisiti prescritti per il riconoscimento dello scatto stipendiale;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti del Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica, tra il 16.06.2021 ed il 06.07.2021, la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, limitatamente alla parte relativa alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale alla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (prov. RM) il 06.10.1962.

Art. 2

Alla Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (prov. RM) il 06.10.1962, è riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, è risultata in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del suindicato Regolamento di Ateneo.

La Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma (prov. RM) il 06.10.1962, con decorrenza giuridica dal 24.04.2020 ed economica dal 1° aprile 2020 è inquadrata nella classe 5^a Prof.Ordinario DPR 232/11 art.2 - t.pieno.

La progressione economica è riconosciuta alla Prof.ssa Antonella Polimeni nel rispetto del regime di impegno nel quale la medesima è stata collocata dalla data di decorrenza economica dello scatto alla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 3

La spesa derivante dal riconoscimento dello scatto stipendiale graverà sui conti A.C.04.01.010.010 (Competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.020 (Irap su competenze fisse ai professori), A.C. 20.01.010.010 "Arretrati ai professori", A.C.20.01.020.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori", A.C.20.01.020.020 "IRAP su arretrati ai professori", - UA.S.001.DUF.ARU.DOC dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

IL PRORETTORE VICARIO



Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.